KING SERVIZI IN FRANCHISING

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE KING SERVIZI

TRA

NOME COMMITTENTE ..... con sede in ..... , in persona del legale rapp.te ..... cod. fisc. .....

E

Il Sig. NOME COLLABORATORE .....nato a ....., residente a ....., cod. fisc. .....

1. Il Committente conferisce incarico al Collaboratore - il quale accetta di prestare la propria attività di collaborazione - avente per oggetto:
   ..... ;
2. Il Collaboratore si impegna a prestare la propria attività in forma di collaborazione occasionale, senza alcun vincolo di subordinazione, secondo le modalità e le richieste che saranno a lui avanzate dagli organi direttivi della società, nei limiti e con le modalità del presente contratto.
3. La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell'art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 633/72.
4. Per le Sue prestazioni, Il Committente riconoscerà al Collaboratore un compenso lordo di euro _____ che sarà corrisposto al netto della ritenuta d'acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del Collaboratore stesso.

   Tale compenso si intende riferito all'intero periodo di durata del rapporto, che decorrerà dal _____ per terminare inderogabilmente il _____.
5. Il Collaboratore conferma con firma in calce alla presente, che non esercita, per professione abituale, altra attività di lavoro autonomo, per cui il compenso per le sue prestazioni non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A.

   Il Collaboratore conferma altresì di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44, c. 2, e si impegna a comunicare tempestivamente al Committente il superamento di detta soglia onde adempiere agli obblighi contributivi.
6. In caso di malattia che superi i 15 giorni o di maternità, la scadenza contrattuale si intende prorogata per lo stesso periodo di durata dell'assenza.
7. Il Committente si impegna a non revocare unilateralmente il presente contratto, se non in caso di grave inadempimento che renda non proseguibile il rapporto fiduciario instaurato. In ogni caso il recesso deve essere comunicato con preavviso di almeno dieci giorni a mezzo raccomandata. Il Collaboratore potrà sempre far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni - se lo ritiene opportuno - entro cinque giorni dal ricevimento del preavviso.
8. Il Committente, inoltre, solleva da ogni responsabilità civile il collaboratore e provvederà a stipulare in proprio idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura dei seguenti rischi: responsabilità civile verso terzi, ivi comprese le spese legali e i danni eventualmente arrecati alla società; tutela giudiziaria.

9. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, sicché l'inosservanza di anche una sola di esse produrrà la risoluzione del contratto con obbligo del risarcimento dei danni a carico della parte che si sarà resa inadempiente.

10. Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'interpretazione del presente contratto, ovvero alla sua applicazione, si espleterà un tentativo di conciliazione presso la direzione Provinciale del Lavoro di .....

Letto, confermato e sottoscritto

KING SERVIZI

Patti Marcello